



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA SIRACUSANA ACCIAI S.R.L. – PRIOLO GARGALLO (SR) - P.IVA 01126080892 - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 *“Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”*;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”* approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante *“Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante *“sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”*;

- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR1) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;

- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 502 del 26 maggio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta Siracusana Acciai s.r.l., con sede legale in via Lido Sacramento n. 186, Siracusa ed impianto in Priolo Gargallo (SR) – zona industriale - Contrada Buggemi, giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 503 del 26.05.2005, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, (oggi art. 208 del D. L.gs.152/06) ha approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) e i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non provenienti da terzi, proposto dalla Ditta Siracusana Acciai s.r.l., con sede legale in via Lido Sacramento n. 186, Siracusa ed impianto in Priolo Gargallo (SR) – zona industriale - Contrada Buggemi, e ne ha altresì autorizzato la realizzazione, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, l'esercizio dell'attività per un periodo di cinque anni a partire dalla data della medesima ordinanza;
- VISTO il Decreto n. 76/SRB del 30 Marzo 2009, del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, con il quale è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 503 del 26.05.2005, rilasciata alla Ditta Siracusana Acciai S.r.l., integrando la gestione dell'attività già autorizzata, con la nuova fase lavorativa di trattamento prevista dalla lettera f) dell'art. 3 del D. Lgs.209/03;
- VISTO il Decreto n. 127 del 17 Maggio 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, è stata rinnovata fino al 26 Maggio 2020, l'Ordinanza commissariale n. 503 del 26/05/2005, con la quale è stata concessa alla Ditta Siracusana Acciai S.r.l., l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03;
- VISTO il Decreto n. 1007 del 14 Ottobre 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, l'art 5 dell'Ordinanza commissariale n. 503 del 26.05.2005, intestata alla Ditta Siracusana Acciai S.r.l., è stato integrato dal codice CER 170409* (rifiuti metallici contenenti sostanze pericolose), nei limiti della potenzialità massima già autorizzata con la medesima Ordinanza ed è stato approvato il progetto di adeguamento al D. Lgs. n. 151/05, per lo stoccaggio di rifiuti "RAEE", dell'impianto già autorizzato con l'Ordinanza commissariale sopra citata;
- VISTA la nota prot. 40154 del 18/10/2010 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n° 73266927 del 21/06/2010 stipulata a favore della Ditta Siracusana Acciai S.r.l. dalla AURORA UGF Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna, con validità sino al 11/06/2022, per un importo massimo garantito pari ad €. 168.000,00 (Euro centosessantottomila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto, autorizzato con Decreto n. 127 del 17 Maggio 2010;
- VISTA la nota del 22 Maggio 2014 acquisita al protocollo del Dipartimento in data 22/05/2014 al n. 20214 con la quale la Ditta Siracusana Acciai S.r.l., ha avanzato le richieste di seguito specificate:
- 1) L'aumento della potenzialità dei rifiuti non pericolosi da 7.619 tonn./anno a 15.000 tonn./anno;
 - 2) L'aumento della potenzialità dei rifiuti pericolosi da 2.171 tonn./anno a 5.000 tonn./anno;

- 3) L'autorizzazione alla gestione dell'operazione di recupero R12;
- 4) Rimodulazione del layout dell'impianto senza modifiche sostanziali;
- 5) Per ogni codice CER venga evidenziata l'operazione che può essere effettuata;
- 6) Venga chiarita la quantità totale di rifiuti che la Ditta può movimentare nell'anno;

- VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
 - B1 - Stralcio I.G.M. – Stralcio C.T.R. – Stralcio Catastale – Planimetria generale;
 - B2 - Layout dei settori autorizzati;
 - B3 - Layout dei settori da autorizzare;
- VISTA la nota prot. 9637 del 03 Marzo 2015, indirizzata anche al Servizio I VAS/VIA dell'ARTA, con la quale questo Ufficio ha rappresentato alla Ditta, che l'incremento di potenzialità annua dell'impianto richiesto rientra nella fattispecie impiantistica di cui al punto 8 lettera t) dell'Allegato IV alla Parte II del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e che, pertanto, codesta Ditta avrebbe dovuto avviare, presso il competente Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e che i termini dell'istruttoria rimanevano sospesi in attesa del predetto parere;
- VISTA la nota del 29/09/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 01/10/2015 al n. 41471, con la quale la Ditta comunica la nuova sede legale di Via Matteo Beneventano del Bosco n. 4 – 96100 Siracusa, giusto verbale di assemblea redatto presso lo studio del Dott. Bruno Cappelletti Notaio in Avola (SR), iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Siracusa -
- VISTA la nota del 18/11/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 12/01/2016 al n. 1056, con la quale la Ditta ha trasmesso l'appendice n. I del 29/10/2015 alla polizza fidejussoria n° 73266927 del 21/06/2010, con la quale viene indicata la nuova sede legale della Ditta;
- VISTA la nota prot. 30543 del 10 Maggio 2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 13/05/2016 al n. 21184 con la quale il Servizio I VAS/VIA del Dip.to Territorio Ambiente dell'ARTA ha trasmesso il D.A. n. 164/Gab del 04/05/2016 di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, prevista dall'art. 23 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con prescrizioni;
- VISTA la nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 01/12/2016 al n. 51027, con la quale la Ditta, in riferimento all'istanza del 22 Maggio 2014, trasmette documentazione integrativa, costituita da Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Priolo Gargallo (SR) con in allegato elaborati grafici vidimati dall'UTC del Comune;
- VISTA la nota del 31 Luglio 2018, al protocollo del Dipartimento in pari data al n.32159, con la quale la Ditta Siracusana Acciai S.r.l. ha trasmesso una relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica, sui macchinari utilizzati nella gestione dell'impianto, dalla quale si evince che:
- Le attività di riduzione volumetrica avvengono per mezzo di pressa meccanica per la compattazione dei rottami ingombranti;
 - Le attività di cesoiatura avvengono per mezzo di cesoia meccanica modello Squalo 3000 T.
 - Inoltre chiarisce che fra le attività previste dalla fase f) trattamento non viene svolta l'operazione di triturazione di rifiuti;
- VISTO il verbale del tavolo tecnico del 01/08/2018, convocato con PEC prot. 31194 del 25/07/2018, per approfondire l'esame della modifica richiesta, al fine di valutare l'eventuale generazione di emissioni in atmosfera derivanti dal trattamento dei rifiuti, da quale risulta che:
- il rappresentante dell'ARPA S.T. di Siracusa, in merito all'oggetto del tavolo tecnico, osserva che dall'esame della documentazione allegata e dall'esame dei provvedimenti in possesso della Società si evince che la Società Siracusana Acciai S.r.l. è autorizzata alle

operazioni delle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e trattamento di cui alle lettere g), h), i) e f) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., come di seguito specificate:

f) «trattamento», le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera n);

g) «messa in sicurezza», le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;

h) «demolizione», le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;

i) «pressatura», le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione.

Pertanto, è parere della S.T. di ARPA Siracusa che le sopra richiamate attività non prevedono un punto di emissione ai sensi della parte V del T.U. Ambientale, richiamando anche quanto riportato dal D.A. n. 164/Gab del 04 Maggio 2016 del ARTA Servizio 1 VAS/VIA;

- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Messina, Palermo, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il patto d'integrità, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società sottoscritto dalla Società Siracusana Acciai S.r.l.;
- VISTA l'iscrizione della Ditta Siracusana Acciai S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Siracusa con validità fino al 15 Marzo 2018 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di "in aggiornamento" così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 14/03/2018;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica dell'Ordinanza commissariale n. 503 del 26 Maggio 2005 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza e, per una lettura immediata delle autorizzazioni intestate alla Ditta in argomento, alla unificazione dei provvedimenti ad essa intestati;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con l'Ordinanza commissariale n. 503 del 26 Maggio 2005 e ss.mm.ii., rinnovata dal Decreto n. 127 del 17 Maggio 2010 fino al 26 Maggio 2020, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta Siracusana Acciai S.r.l. con sede legale in Via Matteo Beneventano del Bosco n. 4 – 96100 Siracusa ed impianto in Priolo Gargallo (SR) – Zona Industriale - Contrada Biggemi, consistente in una diversa distribuzione dei settori, con un adeguato dimensionamento delle superfici, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività stessa. La Ditta è autorizzata alle operazioni di fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e trattamento di cui alle lettere g), h), i) e f) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i..

ART. 2

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto, per le operazioni R13, R12, R4 e D15 di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., già autorizzati con l'Ordinanza commissariale n. 503 del 26 Maggio 2005 e ss.mm.ii., compresi i codici CER di cui alle istanze di integrazione, sono i seguenti con a fianco di ciascuno di essi le operazioni di recupero e smaltimento autorizzate:

CER	Descrizione	Operazioni
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R12-R4
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13-R12-R4
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13-R12-R4
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13-R12-R4
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13
130105*	Emulsioni non clorate	D15
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici	R13
130113*	Altri oli per circuiti idraulici	R13
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.	R13
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati	R13
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni	R13
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R13
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13
150104	Imballaggi metallici	R13-R12-R4
160103	Pneumatici fuori uso	R13-R12
160104*	Veicoli fuori uso	R13-R12-R4
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13-R12-R4
160107*	Filtri dell'olio	R13-R12-R4
160108*	Componenti contenenti mercurio	R13
160109*	Componenti contenenti pcb	R13
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	R13
160111*	Pastiglie per freni contenenti amianto	R13-R12-R4
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R13-R12-R4
160113*	Liquidi per freni	R13
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	R13

160116	Serbatoi per gas liquido	R13-R12-R4
160117	Metalli ferrosi	R13-R12-R4
160118	Metalli non ferrosi	R13-R12-R4
160119	Plastica	R13-R12
160120	Vetro	R13
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111,160113 e 160114	R13
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti pcb	R13
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hfc, hfc	R13-D15
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	R13-D15
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13-D15
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 16	R13-D15
160601*	Batterie al piombo	R13
160605	Altre batterie ed accumulatori	R13
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13-R12-R4
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R13-R12-R4
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	R13-R12-R4
160805*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	R13-R12-R4
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13-R12-R4
170201	Legno	R13
170202	Vetro	R13
170203	Plastica	R13
170401	Rame, bronzo e ottone	R13-R12-R4
170402	Alluminio	R13-R12-R4
170403	Piombo	R13-R12-R4
170404	Zinco	R13-R12-R4
170405	Ferro e acciaio	R13-R12-R4
170406	Stagno	R13-R12-R4
170407	Metalli misti	R13-R12-R4
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13
170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13-R12-R4
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13-R12-R4
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13-R12-R4
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R12-R4
191202	Metalli ferrosi	R13-R12-R4
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12-R4
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13-D15
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13-D15
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13-D15
200140	Metalli	R13-R12-R4

ART.3

I rifiuti di cui al superiore art. 2, ammessi alle operazioni di cui alla lettera f) dell'art. 3 del D. Lgs. 209/03, per la macinazione e separazione del rame o dell'alluminio dei cavi elettrici, dall'involucro in gomma o PVC e il recupero degli stessi attraverso l'operazione di frantumazione e separazione e nella riduzione volumetrica delle tipologie di rifiuti metallici e non (operazione autorizzata con l'art. 1 del Decreto n. 76/SRB del 30/03/2009), sono i seguenti:

CER	Descrizione
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
150104	Imballaggi metallici
160103	Pneumatici fuori uso
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose
160116	Serbatoi per gas liquidi
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
170401	Rame, bronzo e ottone
170402	Alluminio
140403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
200140	Metalli

ART.4

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 503 del 26/05/2005 e ss.mm.ii. è così modificato:

"La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 15.000 tonnellate/anno;
- rifiuti pericolosi 5.000 tonnellate/anno;"

ART.5

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 4 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fideiussioni, già approvate con il provvedimento prot. 40154 del 18/10/2010, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART.6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.A. n. 164/Gab del 04/05/2016 del Servizio I VAS/VIA del Dipartimento Territorio Ambiente dell'ARTA.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

I rifiuti in uscita dall'impianto, già sottoposti all'operazione di messa in riserva R13, potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diversa dalla sola operazione R13.

ART. 9

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 12

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 13

Restano valide le prescrizioni ed i contenuti di cui ai provvedimenti citati nelle premesse, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 14

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società Siracusana Acciai S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Priolo Gargallo (SR), Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Prefettura di Siracusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Siracusa, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 08 AGO 2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marcello Ascianto)



II DIRIGENTE

Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonio Retella)



IL DIRIGENTE GENERALE

(g. Salvatore Cocina)

